



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12

Oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati- Applicazione tariffa per l'anno 2012

L'anno **Duemiladodici** addì **due** del mese di **Febbraio**, alle ore **12,00**, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Prof. Francesco Blaiotta. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	Francesco BLAIOTTA - Sindaco -	SI		5	Filomena IOELE - Assessore -	SI	
2	Orazio ATTANASIO - Assessore -	SI		6	Luigi PONTE - Assessore -		SI
3	Domenico Antonio BASILE - Assessore -		SI	7	Vittorio SESSA - Assessore -	SI	
4	Mariarosaria D'ATRI - Assessore -		SI	8	Rosalia VIGNA - Assessore -	SI	

Assiste il Segretario Generale, Dott. Maurizio Ceccherini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che il capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, stabilisce la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;
- che la classificazione delle categorie tassabili e la determinazione della tariffe ad esse relative è stata stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 31 dicembre 1990;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, testualmente recita: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- che l'art. 54 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i., stabilisce che il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo;
- che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
- che l'art. 238 del D. Lgs 152/2006 ha introdotto la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, previa adozione, come indicato al comma 6, di apposito regolamento ministeriale che definisce gli elementi essenziali della determinazione della tariffa;
- che il comma 11 dello stesso articolo 238 prevede che sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;
- che l'art. 184 della Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. dispone che nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
 - b) In materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli art. 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; “ (Legge 27/12/2006 n. 296 “finanziaria 2007” per come modificata dal D.L. 30/12/2008 n. 208);
- che l'art. 77-bis comma 30, del D. L. 25/06/2008 n. 112 ha confermato per il triennio 2009-2011 e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere di aumentare i tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote fatte eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e alla TIA;
- che l'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Esaminato il prospetto dei costi, predisposto dal competente responsabile del servizio, le cui risultanze sono di seguito riportate:

Tipologia dei costi	Importo
1. Stipendi e oneri previdenziali per il personale del servizio	€ 143.716,00
2. Spese per collaborazioni	€ 15.000,00
3. Acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 3.500,00

4. Spese energia elettrica discarica Dolcetti	€ 1.850,00
5. Prestazioni di servizi (raccolta e tariffa smaltimento RU)	€ 2.600.000,00
6. Spese comunicazione ambientale	€ 10.000,00
7. Spese post-esercizio discarica	€ 100.000,00
8. Spese smaltimento carcasse animali	€ 3.000,00
9. Spese per smaltimento rifiuti speciali (inerti, amianto, ecc...)	€ 6.500,00
10. Spese per bonifiche discariche abusive	€ 20.000,00
11. Spese per pulizia e bonifica canali	€ 15.000,00
12. Spese per riscossione TARSU	€ 91.000,00
13. Tributo speciale per deposito in discarica RU	€ 50.000,00
14. Ammortamenti	€ 23.324,00
COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	€ 3.082.890,00

Vista:

- la delibera del consiglio comunale n. 12 del 28.02.1996 relativamente alle agevolazioni della TARSU per gli immobili aventi un unico occupante;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 73 del 16/03/2006 avente ad oggetto: Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'anno 2006;
- la deliberazione di G.C. n. 258 del 11/09/2009 avente ad oggetto l'applicazione della tariffa per l'anno 2010 e le riduzioni per le utenze a seguito della realizzazione della raccolta differenziata porta a porta;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/01/2009 di approvazione del regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani e per il Compostaggio Domestico, modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n. 64/2011;

Dato Atto:

- che con decorrenza 1° gennaio 2012 è stato esteso il servizio di raccolta dei rifiuti a tutto il territorio comunale con le modalità del porta a porta e/o con i "punti di prossimità";
- che le tariffe di cui alla precedente delibera n. 73/2006 risultano ancora vigenti;
- che non verranno modificate le tariffe vigenti ma, invece, è volontà dell'Amministrazione riconoscere un maggiore sconto alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti;

Ritenuto dover provvedere nel merito:

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole:

- dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2012, nelle more di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per come modificato dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 e dell'adozione del regolamento di disciplina del medesimo tributo, previsto dal comma 22 dello stesso articolo, le tariffe unitarie a mq vigenti per l'applicazione della **Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2012**, per come previsto nella tabella "A" che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, stabilite nella deliberazione di G.C. n. 73 del 16/03/2006;
- 2) Confermare le seguenti riduzioni della tariffe per unità di superficie di cui al punto 1 stabilite dalla deliberazione di G.C. n. 258 del 11/09/2009 :
 - a) gli immobili aventi un unico occupante hanno diritto alle agevolazioni stabilite e secondo quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 12 del 28/12/1996;
 - b) per gli utenti domiciliati nelle zone ove non esiste il servizio di raccolta dei RR.UU. la TARSU è dovuta nella misura del 40% della tariffa per unità di superficie;
 - c) per le categorie produttive, industriali, artigianali, che si avvalgono di contratti con ditte specializzate ed autorizzate per lo smaltimento di rifiuti speciali, anche per quelli assimilabili agli urbani, la TARSU è dovuta nella misura del 60% della tariffa per unità di superficie;
 - d) per le categorie commerciali e di servizi, che provvedono a propria cura e spese, allo smaltimento dei propri rifiuti speciali assimilati agli urbani e che hanno stipulato contratti di smaltimento degli stessi, con ditte specializzate ed autorizzate, la TARSU è dovuta nella misura del 80% della tariffa per unità di superficie;
 - e) per le categorie commerciali e di servizi, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed assimilabili agli urbani che provvedono a propria cura e spese allo smaltimento e che hanno stipulato contratti di smaltimento degli stessi, con ditte specializzate ed autorizzate, la TARSU è dovuta nella misura del 75% della tariffa per unità di superficie;
 - f) per tutti gli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la TARSU, a base giornaliera, è determinata in 1/365 della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o similare, maggiorata del 50%.
 - g) una riduzione del 15% della TARSU alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata porta a porta anche della frazione organica dei rifiuti secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
- 3) Stabilire di applicare una riduzione del 20% della TARSU alle utenze domestiche, ricadenti nel centro abitato per come delimitato dalla delibera di G.C. n. 147 del 06/06/2003, che effettuano, in idoneo spazio verde e nelle forme, con le prescrizioni e le modalità riportate nell'apposito regolamento, il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti;
- 4) Stabilire di applicare una riduzione del 30% della TARSU alle utenze domestiche, ricadenti fuori dal centro abitato, per come delimitato dalla delibera di G.C. n. 147 del 06/06/2003, che effettuano, in idoneo spazio verde e nelle forme, con le prescrizioni e le modalità riportate nell'apposito regolamento, il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti;

- 5) Stabilire che le riduzioni di cui ai punti 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro;
- 6) Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal responsabile del servizio tributi, il gettito complessivo della tassa per l'anno 2012 in € 2.664.902,02, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, e, pertanto, il tasso di copertura dei costi in misura pari al 86% (ottantaseipercento);
- 7) Dare atto che il gettito complessivo della tassa, come sopra determinato, non supera il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e che non è inferiore al 50 % del costo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 61, c. 1 e 69 , comma 2, del D.Lgs 15/ novembre 1993 n. 507;
- 8) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come previsto dall'art. 69, c. 4 del D.Lgs 507/93;
- 9) Dare atto che, nella fattispecie, sono stati espressi i pareri previsti dal comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per come si evince dal modello allegato alla presente deliberazione;
- 10) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 11) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) all'Ufficio Tributi competente per materia per la sua esecuzione;
 - c) al Servizio Igiene Ambientale per opportuna sua conoscenza;
 - d) all'Ufficio di Ragioneria per la sua esecuzione e quant'altro di competenza;

IL SEGRETARIO
-f.to Maurizio Ceccherini-

IL SINDACO
- f.to Francesco Blaiotta -

TABELLA "A" ANNO 2012

N.	Categorie e sottocategorie dei locali e delle aree tassabili	Tariffa per unità di Superficie: €/mq
1	Locali adibiti ad uso abitazione, comprese autorimesse e magazzini al servizio delle abitazioni	1,62
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni Onlus	2,00
3	Edifici di culto (sono escluse dalla Tarsu le superfici ove vengono svolte le funzioni religiose riferite a qualsiasi culto, comprese le aule adibite all'insegnamento della religione e gli oratori)	2,00
4	Caserme, Associazioni diverse dal punto 2	2,42
5	Cinematografi e teatri	2,42
6	Campeggi, distributori di carburanti , impianti sportivi	2,42
7	Esposizioni, autosaloni	2,42
8	Alberghi con ristoranti	3,23
9	Alberghi senza ristoranti	2,42
10	Case di cura e riposo, convitti	2,42
11	Ospedali	2,42
12	Uffici,agenzie, studi professionali	2,42
13	Banche ed istituti di credito	5,65
14	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, edicole, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli e attività commerciali non altrove classificati	2,42
15	Farmacie, studi dentistici, studi medici	4,03
16	Tabaccaio	3,23
17	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti cappelli e ombrelli, antiquariato	2,42
18	Banchi di mercato beni durevoli	2,42
19	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista	2,83
20	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista e altre attività artigianali non altrove classificate	2,42
21	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	2,83
22	Attività industriali con capannoni di produzione	2,42
23	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,42
24	Ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie	3,23
25	Mense, amburgherie	3,23
26	Bar, caffè, pasticcerie, birrerie, pub	2,83
27	Supermercati, pane e pasta, macellerie, pescherie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,83
28	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,83
29	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,23
30	Ipermercati di generi misti	2,83
31	Banchi di mercato genere alimentari	3,23
32	Discoteche, sala giochi, night club	2,42

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data
07 FEB. 2012, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi

07 FEB. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

- Maurizio Ceccherini-